



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AL COMITATO DI INDIRIZZO E AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

[emanato con disposizione n. 12/2016 – Prot. N. 231 del 14.12.2016]

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Comitato di Indirizzo e al Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Studi Avanzati (d'ora in poi Scuola) sono indette, con Disposizione del Direttore della Scuola, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Le elezioni si svolgono in uno o più giorni feriali e sono rese note:

- a) mediante affissione dell'avviso elettorale all'albo ufficiale della Scuola;
- b) mediante pubblicazione sul sito web della Scuola;

L'indizione fissa la data delle votazioni e il numero dei rappresentanti da eleggere. Al momento dell'indizione delle elezioni il Direttore invita il personale della Scuola a mettere a disposizione aule e spazi per la propaganda elettorale che dovrà cessare comunque alle ore 13,00 del giorno che precede quello indicato per le operazioni elettorali.

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alla Scuola nell'anno accademico previsto nella Disposizione di indizione delle elezioni.

In particolare:

- L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola regolarmente iscritti ai corsi di Laurea triennale e ai primi tre anni dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti alla laurea triennale e ai primi tre anni della laurea magistrale a ciclo unico.
- L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale, ovvero al quarto, quinto o sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di dottorato, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti alla laurea magistrale, ovvero al quarto, quinto o sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di dottorato.

Hanno diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi comprovino, con un attestato rilasciato dalla Segreteria Didattica della Scuola, la loro iscrizione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI SEGGIO

I Componenti delle Commissioni di Seggio sono nominati con Disposizione del Direttore.



Ogni seggio è composto da:

- a) due membri scelti tra il personale tecnico-amministrativo della Scuola;
- c) due membri scrutatori scelti fra gli studenti.

Tra i componenti di cui alla lettera a) verranno scelti il Presidente e il Segretario del Seggio.

Gli studenti interessati alle funzioni di scrutatore (studenti regolarmente iscritti e in possesso dell'elettorato attivo) dovranno presentarsi presso la Segreteria della Scuola entro 15 giorni dalla data della Disposizione di indizione delle elezioni, per dichiarare e sottoscrivere la propria disponibilità.

L'ufficio di Presidente, di Membro e di Segretario è obbligatorio.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del seggio, il Direttore provvede con sua Disposizione alla necessaria integrazione.

Le funzioni del Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-presidente nominato dal presidente stesso.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre ch  risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente.

In nessun caso pu  essere nominato membro del seggio, chi tra gli studenti risulta essere candidato ufficiale in esso.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Eventuali candidature possono essere presentate, fino al decimo giorno precedente la data prevista per le votazioni, presso la Segreteria della Scuola, con dichiarazione sottoscritta dallo studente interessato, munito di documento di riconoscimento, a persona incaricata dal Direttore.

Di dette candidature si dar  pubblicit  presso l'albo della Scuola e sul sito web della stessa nonch  presso il Seggio.

Per coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalit  del primo comma, la dichiarazione di accettazione dell'elezione dovr  essere resa entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

In caso di parit  di preferenze ricevute, prevale lo studente con maggiore anzianit  di iscrizione universitaria. In caso di ulteriore parit  prevale lo studente pi  anziano di et .

ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

Alle ore 8:30 del giorno fissato per le votazioni, il seggio viene costituito con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare e timbrare un congruo numero di schede.

Le operazioni di voto si svolgono nei giorni e con gli orari indicati nella Disposizione del Preside di indizione delle elezioni.

ART. 6 - ACCESSO AI SEGGI



Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad esso, i componenti della Commissione Elettorale della Scuola e il personale della Scuola stessa.

ART. 7 - MODALITA' DI VOTO

Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio Direttivo e una preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato di Indirizzo, con l'indicazione del cognome e nome del prescelto; in caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

Viene garantita, in Comitato di Indirizzo e in Consiglio Direttivo, una rappresentanza di almeno uno studente scelto fra gli iscritti alla laurea magistrale, ovvero al quinto o sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di dottorato.

In Consiglio Direttivo i rappresentanti devono appartenere a classi accademiche diverse. Lo studente decade dalla carica nel momento in cui consegue il titolo di studio o si trasferisce in altre Università o sedi universitarie. In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva.

ART. 8 - CASI DI NULLITA'

Sono dichiarate nulle le schede che non consentano la chiara identificazione dello studente prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art.7.

ART. 9 - TERMINE DELLE VOTAZIONI E CHIUSURA DEI SEGGI

Al termine delle votazioni, la Commissione di Seggio procede al computo delle schede votate, allo scrutinio delle stesse e a redigere il relativo verbale. Infine, la Commissione di Seggio consegna il tutto, in plico sigillato, alla Segreteria della Scuola.

ART. 10 - COMMISSIONE ELETTORALE DELLA SCUOLA

Presso la Segreteria della Scuola è istituita, con Disposizione del Direttore della Scuola, una Commissione Elettorale composta da:

- a) - il Direttore della Scuola - Presidente;
- b) - un docente Fellows della Scuola - Membro
- c) - il Responsabile Amministrativo Delegato – Membro con funzioni di Segretario.

La Commissione opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Spetta alla Commissione decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione si pronuncia sui risultati delle elezioni, verifica il numero delle preferenze attribuite a ciascun soggetto e provvede a stilare la graduatoria dei votati.



Al termine, la Commissione redige il verbale delle attività svolte che trasmette alla Segreteria della Scuola con le schede elettorali allegate, perché siano conservate per la durata in carica della componente elettiva.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale della Scuola, sono resi pubblici mediante affissione all'Albo della Scuola e pubblicizzati sul sito web della stessa, entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale della Scuola, che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri del seggio elettorale.

Avverso la pronuncia della Commissione, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Consiglio direttivo che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 12 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Direttore proclama gli eletti, con propria Disposizione, entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

I componenti elettivi del Comitato di Indirizzo e del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio accademico.

ART. 13 – DURATA, ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico successivo alla chiusura dei procedimenti elettorali ed ha la durata di due anni.

Lo studente che cessasse dal suo incarico verrà sostituito, con Disposizione del Direttore, da quello che lo segue per numero di preferenze. Lo studente subentrante rimarrà in carica fino alle successive elezioni.

In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione dello studente eletto che cessa dal suo incarico, ciò non infirmerà la valida costituzione dell'Organo.

ART. 14 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari della Scuola e i vigenti regolamenti di Ateneo in materia di elezioni.